

**AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER I SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA (TRASPORTO E ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO E L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, ADOTTATE AI SENSI DELLA L.R. 19/2007 CON DGR 6832/2017 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATE ED INTEGRATE CON DGR 3163/2020 E DGR 5139/2021**

**RICHIAMATA** la normativa generale di riferimento:

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la Legge 3 marzo 2009, n. 18 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"*, che impegna gli Stati ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazione di alcun tipo basate sulla disabilità e che afferma il principio dell'accomodamento ragionevole, tale da richiedere azioni per consentire alle persone con disabilità di poter accedere e usufruire dei diritti al pari delle altre persone;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 *"Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"*, in particolare l'articolo 42, che stabilisce che *"Le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari"*;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*, che riconosce il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale, prevedendo in particolare all'articolo 13, comma 3 che *"Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati"*;
- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*, in particolare l'articolo 315, comma 1, che recita: *"L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.*

A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 [...]"

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", in particolare l'articolo 14:
  - comma 1: "Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2";
  - comma 2: "[...] il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare";

**RICHIAMATA** la normativa statale in materia di istruzione:

- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione", adottato in attuazione della citata Legge 53/2003, in particolare l'articolo 1, secondo il quale "il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76";
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", in particolare l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c);

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107", come modificato e integrato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, che individua come destinatari delle iniziative di inclusione scolastica gli alunni e gli studenti certificati ai sensi dell'articolo 3 della citata Legge 104/1992;
- l'articolo 3, comma 5, lettere a) e b), che individuano rispettivamente le competenze in capo agli Enti territoriali in relazione agli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale e ai servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica;

- l'articolo 6 relativo al progetto individuale, di cui all'articolo 14, comma 2 della citata Legge 328/2000;
- l'articolo 7 relativo al Piano educativo individualizzato;
- l'articolo 9 relativo ai Gruppi per l'inclusione scolastica;

**DATO ATTO** che non è stata ancora data attuazione alle seguenti previsioni normative fissate dal citato D.Lgs. 66/2017:

- articolo 3, comma 4, tale per cui entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo mediante intesa in sede di Conferenza Unificata avrebbero dovuto essere fissati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale;
- articolo 3, comma 5-bis, tale per cui con accordo in sede di Conferenza Unificata, da perfezionare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, avrebbero dovuto essere definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché gli standard qualitativi;

**RICHIAMATA** la normativa regionale di riferimento:

- la Legge Regionale 4 agosto 2033, n. 13 "*Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate*", che al fine di favorire l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili e la loro piena inclusione sociale contempla le azioni di integrazione e collaborazione tra servizi competenti, anche educativi e formativi, e individua gli interventi di istruzione e formazione professionale, di orientamento e tirocinio, quali strumenti del collocamento mirato;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 "*Norme sul sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia*", che delinea il sistema educativo di istruzione e formazione professionale e prevede, tra le altre cose, l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, fascia più debole dell'area dello svantaggio;
- la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale*", in particolare l'articolo 3, comma 1, che individua i soggetti che concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, tra i quali ci sono gli Enti locali, le famiglie, i soggetti del terzo settore e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale;

**RICHIAMATI:**

- il D.P.C.M. n. 185 del 23 febbraio 2006 "*Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289*" e le relative DGR di applicazione regionale (DGR n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185/2011);
- le "*Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS*",

adottate in attuazione dell'articolo 5, comma 6 del sopra citato D. Lgs 66/2017, come modificato dal D.Lgs 96/2019;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", in particolare l'articolo 139, comma 1, lettera c), che stabilisce che *"Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono attribuiti alla province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni in relazione, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola i compiti e le funzioni concernenti:*

*[...]*

*c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio";*

**RICHIAMATA** la normativa statale in materia di riordino delle funzioni delle Province:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che detta per le Regioni a statuto ordinario disposizioni in materia di Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di Comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in particolare l'articolo 1, comma 89, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali delle Province;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Legge di stabilità 2016", in particolare l'articolo 1, comma 947, come modificato dall'articolo 1, comma 562, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che *"ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata [...]"*;

**RICHIAMATA** la normativa regionale in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità, come adottata e modificata a seguito del riordino delle funzioni delle Province:

- la Legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 "Legge di semplificazione 2017", che ha modificato gli articoli 5 e 6 della citata L.R. 19/2007, per disciplinare in modo organico la materia relativa ai servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a seguito del riordino delle funzioni precedentemente assegnate alle Province;
- l'articolo 5 della citata L.R. 19/2007, che stabilisce che spettano alla Regione:
  - comma 1, f bis): lo svolgimento dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). Nei servizi di cui al comma 1, lettera f bis), rientrano l'assistenza alla comunicazione, il servizio tiftologico e la fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici;

- comma 1, f ter): la promozione e il sostegno dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale;
- l'articolo 6 della medesima LR 19/2007, che stabilisce le funzioni dei Comuni:
  - comma 1 bis: lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica;
  - comma 1 bis 1: è trasferito ai Comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale;

**TENUTO CONTO** che l'articolo 6, comma 1 ter della citata LR 19/2007 prevede che la Giunta regionale approva specifiche linee guida, sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f bis) e all'articolo 6, comma 1 bis 1, al fine di assicurare uniformità di trattamento, efficacia ed efficienza, definendo in particolare le modalità di coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario relative alla funzione di competenza regionale e, più in generale, volte a soddisfare esigenze di raccordo e coordinamento;

**ATTESO** che con DGR n. X/6832 del 30 giugno 2017 sono state approvate le Linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità in attuazione degli articoli 5 e 6 della citata LR 19/2007, applicate a decorrere dall'Anno Scolastico e Formativo 2017/2018, prevedendo un unico documento (Allegato A), dove sono stati disciplinati i diversi servizi di competenza regionale, nella fattispecie:

- la sezione 4 "Servizio di trasporto scolastico" dedicata al servizio di trasporto degli studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale, frequentanti i corsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di leFP. In particolare, la DGR ha stabilito un contributo regionale ai Comuni per il trasporto pari a € 0,40 al chilometro, fissando dei massimali di contributo ammissibile suddiviso per fasce chilometriche;
- la sezione 5 "Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale" dedicata al servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale, frequentanti i corsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di leFP. In particolare, la DGR ha stabilito un contributo orario regionale ai Comuni pari a € 21,00 (IVA inclusa);
- la sezione 6 "Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale" dedicata agli interventi di assistenza per la comunicazione, servizio tiflogico, materiale didattico speciale e testi scolastici per studenti con disabilità sensoriale, frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dell'infanzia all'istruzione secondaria di secondo grado e all'leFP;
- la sezione 7 "Disposizioni finali" dedicata al monitoraggio degli obiettivi e degli interventi realizzati, in raccordo con l'Ufficio Scolastico Regionale, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, le associazioni degli Enti locali e le associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica;

**ATTESO** inoltre che, per quanto riguarda la sezione 4 dell'Allegato A alla citata DGR 6832/2017, sono nel frattempo intervenute variazioni per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- la DGR n. XI/3163 del 26 maggio 2020 ha disposto a decorrere dall'Anno Scolastico e Formativo 2020/2021 un incremento dell'importo del contributo chilometrico, fissando il rimborso a € 0,50 al chilometro e determinando i nuovi importi massimi riconoscibili in base alle fasce chilometriche, e ha modificato il paragrafo 5.5 "Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo" riferito al servizio di assistenza mediante la previsione del tempestivo trasferimento delle risorse statali ai Comuni;
- la DGR n. XI/5139 del 2 agosto 2021 ha integrato la citata DGR 6832/2017, prevedendo a decorrere dall'Anno Scolastico e Formativo 2021/2022 un eventuale contributo straordinario per il servizio di trasporto scolastico per casi particolari e un ulteriore contributo a copertura di "costi incomprimibili". La DGR è stata attuata attraverso l'adozione del Decreto n. 5654 del 28 aprile 2022;

**ATTESO** infine che:

- nel corso del 2021 e 2022 e nel contesto del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR) per l'inclusione degli alunni con disabilità, costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'articolo 15 della Legge 104/1992, come modificata dal citato D.Lgs. 66/2017, è emersa da più parti l'esigenza di definire il ruolo e i compiti dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale, anche al fine di garantire maggiore uniformità nell'erogazione del servizio e di adeguare la disciplina ad un contesto mutato rispetto agli anni Novanta in cui la Legge 104 è stata approvata, passando da un fabbisogno assistenziale ad uno di carattere educativo;
- alla fine del 2022 è stato costituito da Regione Lombardia un Gruppo di lavoro "Assistenza educativa scolastica", che ha visto la partecipazione di Regione Lombardia (DG Formazione e Lavoro, DG Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, DG Welfare), ANCI Lombardia e i Comuni di Milano, Varese e Cremona, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, esperti professionisti in neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, rappresentanze del mondo cooperativo, infine associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale;
- il Gruppo di lavoro "Assistenza educativa scolastica" ha formulato proposte utili ad una migliore definizione del servizio, alle relative modalità organizzative, ai compiti e responsabilità dell'assistente educativo e ai requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di coordinatore del servizio di assistenza educativa e di assistente educativo, evidenziando altresì la necessità di avviare percorsi formativi specifici dedicati a coloro che, pur in presenza di esperienza pregressa come assistente educativo, non sono in possesso del titolo di laurea;
- le proposte formulate dal Gruppo di lavoro "Assistenza educativa scolastica" costituiscono la base per l'aggiornamento della sezione delle Linee guida regionali dedicate all'assistenza educativa e per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica/accreditamento da parte dei Comuni;

**RAVVISATA** la necessità, con riferimento ai titoli di studio richiesti per l'accesso alla funzione di assistente educativo, a fronte della previsione generale del titolo di laurea triennale L-19 introdotta dalla Legge 205/2017 (commi 594-600) e in vista

dell'attivazione di percorsi formativi nel contesto del Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP):

- di considerare ammissibile per l'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a condizione che l'assistente educativo abbia maturato esperienza almeno biennale, anche non continuativa, in servizi analoghi di assistenza educativa;
- di considerare ammissibile per gli Anni Scolastici e Formativi a decorrere dal 2024/2025 il possesso di entrambi gli elementi:
  - diploma di istruzione secondaria di secondo grado con esperienza almeno biennale in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività;
  - avvenuta frequenza del percorso formativo che sarà avviato ad esito dell'inserimento del profilo professionale dell'assistente educativo nel QRSP;

**CONDIVISA** l'esigenza, manifestata nelle diverse sedi sia dall'ANCI Lombardia sia dal mondo cooperativo, di adeguare il contributo regionale per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, attualmente fissato a € 21,00 (IVA inclusa) all'ora, ai maggiori costi sostenuti dai Comuni e dai soggetti economici incaricati, fissandolo conseguentemente a € 23,00 (IVA inclusa) all'ora;

**PRESO ATTO** dell'aumento del costo del carburante, registrato a partire dal 2021, e delle difficoltà manifestate dai Comuni circa l'organizzazione del servizio di trasporto, che nel caso degli studenti con disabilità comporta spesso il ricorso a mezzi attrezzati e, come nel caso del periodo di emergenza pandemica da Covid-19, a mezzi dedicati a singoli studenti, così come il trasporto scolastico degli studenti del secondo ciclo implica necessariamente viaggi fuori dal Comune di residenza con costi conseguenti superiori e maggiori difficoltà organizzative;

**CONDIVISA** pertanto l'esigenza di incrementare il contributo chilometrico per il servizio di trasporto scolastico, anche in considerazione della copertura parziale che il contributo regionale assicura al costo effettivo sostenuto dai Comuni, fissandolo conseguentemente a € 0,75 al chilometro per due viaggi di andata e ritorno per ogni giorno di frequenza scolastica/formativa degli studenti e mantenendo il meccanismo dei massimali di contributo ammissibile per fascia chilometrica;

**RITENUTO** pertanto, alla luce degli esiti dei lavori del Gruppo di lavoro "Assistenza educativa scolastica" e delle motivazioni sopra espresse in materia di trasporto scolastico, di aggiornare le Linee guida regionali per i servizi di inclusione scolastica (trasporto e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'IeFP, approvando l'Allegato A *"Linee guida per i servizi di inclusione scolastica (trasporto e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale, ai sensi della L.R. 19/2007"*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRECISATO** che l'Allegato A, approvato dal presente provvedimento:

- si applica a decorrere dall'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024;

- modifica, per ciò che riguarda il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, i contenuti delle precedenti Linee guida approvate con la citata DGR 6832/2017;
- modifica e sostituisce, per ciò che riguarda il servizio di trasporto scolastico, la citata DGR 3163/2020 attraverso la previsione dell'aumento del contributo regionale;
- sistematizza in un unico documento la disciplina del servizio di trasporto scolastico;
- sostituisce interamente le sezioni 4 "Servizio di trasporto scolastico" e 5 "Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale" della DGR 6832/2017, che si riferiscono agli studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale, frequentanti i corsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di IeFP;
- non sostituisce la DGR 6832/2017, di cui resta in vigore la sezione 6 "Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale", dedicata agli interventi di assistenza per la comunicazione, servizio tiflogico, materiale didattico speciale e testi scolastici per studenti con disabilità sensoriale, frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dell'infanzia all'istruzione secondaria di secondo grado e all'IeFP;

**DATO ATTO** che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento sono a valere sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 2023-2025:

- 4.06.104.12826 "Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili – risorse autonome";
- 4.06.104.12776 "Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili";
- 4.06.104.11722 "Trasferimenti alle amministrazioni locali delle assegnazioni statali per l'assistenza agli alunni con disabilità";

**DATO ATTO** inoltre che gli incrementi disposti dal presente provvedimento comporteranno a partire dall'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024 un aumento di spesa presunto pari a circa € 7,5 milioni, di cui € 6 milioni per l'assistenza e € 1,5 milioni per il trasporto;

**DATO ATTO** infine che l'aumento presunto di spesa trova copertura a valere sul capitolo 12776 con la seguente suddivisione:

- € 4,5 milioni sull'esercizio 2023, ai fini della liquidazione della quota di acconto relativo all'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024;
- € 7,5 milioni sull'esercizio 2024, ai fini della liquidazione della quota di saldo relativo all'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024 e della quota di acconto relativo all'Anno Scolastico e Formativo 2024/2025;

**RITENUTO**, infine, di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente l'attuazione della presente Deliberazione nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento e di quelli che saranno stabiliti annualmente;

**RICHIAMATA** la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale" nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;



**All'unanimità** dei voti espressi in forma di legge;

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate

1. di aggiornare le Linee guida regionali per i servizi di inclusione scolastica (trasporto e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità, frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), approvando l'Allegato A *“Linee guida per i servizi di inclusione scolastica (trasporto e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale, ai sensi della L.R. 19/2007”*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che le nuove Linee guida regionali, di cui all'Allegato A al presente provvedimento, si applicano a decorrere dall'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024;
3. di stabilire a decorrere dall'Anno scolastico e Formativo 2023/2024 i seguenti importi del contributo regionale a favore dei Comuni:
  - € 23,00 (IVA inclusa) all'ora per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale;
  - € 0,75 al chilometro per il servizio di trasporto scolastico, mantenendo il meccanismo dei massimali ammissibili per fascia chilometrica;
4. di dare atto che l'Allegato A al presente provvedimento:
  - modifica, per ciò che riguarda il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, i contenuti delle precedenti Linee guida approvate con DGR 6832/2017;
  - modifica e sostituisce, per ciò che riguarda il servizio di trasporto scolastico, la DGR 3163/2020 attraverso la previsione dell'aumento del contributo regionale;
  - sistematizza in un unico documento la disciplina del servizio di trasporto scolastico;
  - sostituisce interamente le sezioni 4 “Servizio di trasporto scolastico” e 5 “Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale” della DGR 6832/2017, che si riferiscono agli studenti con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale, frequentanti i corsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di IeFP;
  - non sostituisce la DGR 6832/2017, di cui resta in vigore la sezione 6 “Interventi a sostegno dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale”, dedicata agli interventi di assistenza per la comunicazione, servizio tiflogico, materiale didattico speciale e testi scolastici per studenti con disabilità sensoriale, frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dell'infanzia all'istruzione secondaria di secondo grado e all'IeFP;

5. di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento sono a valere sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 2023-2025:
  - 4.06.104.12826 "Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili – risorse autonome";
  - 4.06.104.12776 "Trasferimenti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica agli studenti disabili";
  - 4.06.104.11722 "Trasferimenti alle amministrazioni locali delle assegnazioni statali per l'assistenza agli alunni con disabilità";
6. di dare atto che gli incrementi disposti dal presente provvedimento comporteranno a partire dall'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024 un aumento di spesa presunto pari a circa € 7,5 milioni, di cui € 6 milioni per l'assistenza e € 1,5 milioni per il trasporto;
7. di dare atto che l'aumento presunto di spesa trova copertura a valere sul capitolo 12776 con la seguente suddivisione:
  - € 4,5 milioni sull'esercizio 2023, ai fini della liquidazione della quota di acconto relativo all'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024;
  - € 7,5 milioni sull'esercizio 2024, ai fini della liquidazione della quota di saldo relativo all'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024 e della quota di acconto relativo all'Anno Scolastico e Formativo 2024/2025;
8. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale competente l'attuazione della presente Deliberazione nei limiti dei suddetti stanziamenti finanziari e di quelli che saranno stabiliti annualmente;
9. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, sul sito Bandi Online [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it) e di trasmetterla ad ANCI Lombardia e agli altri soggetti coinvolti nel Gruppo di Lavoro "Assistenza educativa scolastica";
10. di demandare alla competente Direzione Generale la pubblicazione della presente Deliberazione ai sensi degli artt. 26-27 del D.Lgs. n. 33/2013.